



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 26 ottobre 2022

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario relatore
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 28/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Paola Cecconi;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2021, proseguite nel 2022, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Villamarzana (RO) ed in particolare:

- I questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2019 e sul bilancio di previsione 2019/2021, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, redatte in conformità alle indicazioni espresse dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni di indirizzo riportate in premessa;
- le relazioni dell'Organo di revisione relative ai richiamati documenti del ciclo di bilancio;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP)
- il bilancio di previsione 2019-201 e il rendiconto 2019, con relativi allegati pubblicati dall'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale.

1.2 Dall'esame della predetta documentazione emerge la situazione contabile-finanziaria per l'esercizio 2019 come riassunta nelle tabelle seguenti.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri del rendiconto 2019, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'Ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

(euro)

	ESERCIZIO 2019
O1) Risultato di competenza di parte corrente	5.494,10
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	-9.872,44
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	10.985,38
Z1) Risultato di competenza in c/capitale	43.075,00
Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	39.361,26
Z3) Equilibrio complessivo in capitale	39.361,26
W1) Risultato di competenza	48.569,10
W2) Equilibrio di bilancio	29.488,82
W3) Equilibrio complessivo	50.346,64

L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica sia in sede previsionale che a rendiconto, avendo conseguito, rispettivamente, il pareggio e un risultato di competenza dell'esercizio positivo, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 1, commi 820 e 821, legge n. 145/2018.

L'equilibrio di competenza (O1) di parte corrente, pari a euro 5.494,10, rispetta le disposizioni dell'art. 162, Tuel, come anche l'equilibrio finale del bilancio di previsione.

Il risultato di competenza (W1), pari a euro 48.569,10, rispetta quanto stabilito dall'art. 1 co. 821, legge n. 145/2018. Risulta raggiunto anche l'equilibrio di bilancio (W2) pari a euro 29.488,82 e l'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019.

L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione, nel rispetto dell'art. 1, cc. 897 e 989, l. 145/2018.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

(euro)

	Rendiconto 2019
Fondo cassa	323.842,20
Residui attivi	415.574,28
Residui passivi	448.792,69
FPV	21.481,28
Risultato di Amministrazione al 31/12/2019	269.142,51
Totale accantonamenti	214.773,07
<i>Di cui: FCDE</i>	31.032,97
Totale parte vincolata	15.713,74
Totale parte destinata agli investimenti	29.570,94
Totale parte disponibile al 31/12/2019	9.084,76

Il risultato di amministrazione è positivo e pari a euro 269.142,51. Al netto delle risorse accantonate, vincolate e destinate, la quota disponibile risultante è pari a euro 9.084,76.

Il saldo della gestione dei residui, data dalla differenza tra residui attivi e residui passivi, è negativa per la prevalenza di questi ultimi, pari a euro 448.792,69, a fronte di posizioni attive pari a euro 415.574,28.

Gli accantonamenti ammontano complessivamente a euro 214.773,07 di cui 31.032,97 relativi al fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE).

Le risorse vincolate ammontano a euro 15.713,74, mentre risultano destinate ad investimenti euro 29.570,94.

Il fondo cassa finale risulta pari a euro 323.842,20.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dei residui attivi dell'Ente, data dal rapporto tra accertamenti e riscossioni contabilizzate ai titoli 1 e 3, evidenzia i dati riportati nel prospetto seguente:

	(euro)		
	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	167.778,83	113.736,32	67,79%
Tit.1 competenza	614.841,31	516.595,16	84,02%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	158.871,51	47.123,75	29,66%
Tit.3 competenza	230.558,12	151.462,16	65,69%

Le percentuali di riscossioni in conto residui risultano complessivamente contenute. Insoddisfacenti, in particolare, riscossioni in conto residui del titolo 1 (67,79%) e del titolo 3 (29,66%). In conto competenza si presentano basse le riscossioni del titolo 3 (65,69%) e con margini di miglioramento quelle del titolo 1 (84,02%).

SITUAZIONE DI CASSA

	(euro)
	RENDICONTO 2019
Fondo cassa finale	323.842,20
Cassa vincolata	0,00
Anticipazione di tesoreria	0,00
Tempestività dei pagamenti	- 0,33 giorni

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

Non è presente cassa vincolata.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è negativo e pari a - 0,33 giorni.

INDEBITAMENTO

(euro)

	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine esercizio	394.965,61

L'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL.

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

1.3. Con riferimento al precedente esercizio 2018, la Sezione con deliberazione n. 193/2020/PRSE ha rilevato il risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2018 pari a zero; ha chiesto all'Ente di trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione, una relazione a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione idonea a dimostrare la congruità delle singole somme accantonate, vincolate e destinate al risultato di amministrazione, che hanno determinato un risultato di amministrazione disponibile pari a zero. Nella risposta dell'ente, fornita dall'Ente con 3 giorni di ritardo (prot. Corte dei conti n. 5498 del 25/02/2021), sono state ribadite le risultanze della delibera di Consiglio comunale n. 15/2019 di approvazione del rendiconto 2018 e i dati contenuti nel "*Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione es. 2018*", confermando la congruità delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti approvate in quella sede.

1.4. Il controllo sulla situazione contabile-finanziaria dell'esercizio 2019 ha evidenziato talune incongruenze di dati e criticità della gestione che hanno richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot. n. 5140 del 31/8/2022) con il quale sono stati chiesti chiarimenti e ulteriori elementi integrativi.

Le osservazioni formulate hanno riguardato:

- tardiva approvazione Piano della performance;
- congruità stanziamento missione 20 fondo contenzioso;
- equilibrio di parte corrente O2 negativo;
- discrasia dati sulla parte accantonata nel risultato di amministrazione;
- congruità del fondo crediti dubbia esigibilità;
- discrasia dati sulla parte vincolata nel risultato di amministrazione;
- bassa capacità di riscossione dei residui attivi del titolo 1 delle entrate da recupero dell'evasione tributaria;
- incremento residui passivi titolo 1.

1.5. L'Ente ha dato riscontro con nota di risposta acquisita dal sistema Con.Te ai protocolli n. 5774 e 5775 (allegato alla risposta) del 3/10/2022.

DIRITTO

2. L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che “ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”. Il successivo c. 167 della medesima legge dispone quanto segue: “La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione”. Sulla base di tale disposizione la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato le deliberazioni n. 19/SEZAUT/2019/INPR e n. 9/SEZAUT/2020/INPR con le quali sono state adottate le linee guida e la relazione-questionario (di seguito questionario) rispettivamente per il bilancio di previsione 2019/21 e per il rendiconto 2019.

L'art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (TUEL), inserito dall'art. 3, d.l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (“*verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno [superato successivamente dalle disposizioni sugli equilibri recati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.], dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti*”), ne definisce l'ambito (“*Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“*Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*”).

Tali controlli sono finalizzati, quindi, a garantire la legalità finanziaria e a prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio

(art. 81 Cost.), a tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 119 e 120 Cost.), anche in considerazione degli obblighi eurounitari in tema di equilibri e sostenibilità del debito pubblico, declinati dal primo comma dell'art. 97 cost., introdotto dall'art. 2, co. 1, legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, al cui rispetto è chiamato il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i principi di coordinamento della finanza pubblica (Corte costituzionale sentenza n. 40/2014).

Le attività di controllo descritte, con riferimento al bilancio di previsione 2019/21 e al rendiconto 2019, si sono svolte, come sopra precisato, attraverso l'esame delle relazioni-questionario approvate dalla Sezione delle autonomie, unitamente alle linee guida, con le delibere già richiamate, rispettivamente n. 19/SEZAUT/2019/INPR e n. 9/SEZAUT/2020/INPR, ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per le Sezioni regionali di controllo, tuttavia, le linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo che non limita gli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità, anche in relazione ad ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse, in ordine ai quali le Amministrazioni e gli Organi di revisione contabile sono tenuti a garantire tutte le informazioni richieste, secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni di controllo territorialmente competenti.

All'esito dei controlli effettuati, qualora le irregolarità riscontrate non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), sulle forme di irregolarità contabile anche non gravi nell'immediato ma in grado di generare in prospettiva squilibri finanziari, al fine di stimolare le opportune misure autocorrettive - di esclusiva competenza dell'Ente destinatario - atte a promuoverne l'eliminazione e a indirizzare i comportamenti verso la sana gestione finanziaria.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

3. Per quanto sopra premesso, all'esito dell'analisi svolta e dell'intervenuta interlocuzione con l'Ente, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto da questi rappresentato e precisato, non può esimersi dal richiamare l'attenzione sui riscontrati profili di criticità della gestione e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

3.1 Riscossione dei residui attivi e delle entrate da recupero dell'evasione tributaria

Dall'esame dei dati si è rilevata una bassa percentuale di riscossione in conto residui delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria pari al 32,4% (relazione rendiconto 2019 dell'Organo di revisione, pag. 26) con residui attivi da riportare al 2020 per 53.713,65 euro. Più in generale, si osserva un'insoddisfacente capacità di riscossione per le entrate del titolo 1.

In risposta alla richiesta di chiarimenti in merito, l'Ente, nell'evidenziare l'impegno che da tempo viene riservato al miglioramento della capacità di riscossione, ha affermato di non aver proceduto alla cancellazione di residui per avvenuta prescrizione del credito non essendo presente la casistica e che *“le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi vengono espletate nel rigoroso rispetto della normativa ed al momento del riaccertamento dell'anno in questione sussistevano tutti i requisiti per il loro mantenimento”*.

La Sezione, al riguardo, raccomanda il potenziamento delle azioni di recupero dell'evasione tributaria e il miglioramento della capacità di riscossione delle imposte comunali che influiscono in misura significativa sul bilancio dell'ente, con effetti diretti sulle risorse effettivamente a disposizione.

3.2 Congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità

In sede di istruttoria è emersa la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), effettuata a rendiconto, per 20.857,82 euro, e tuttavia non è emerso alcun utilizzo del fondo stesso.

Inoltre, dall'esame dell'allegato c) al rendiconto, per il fondo in argomento, si è osservata, al titolo 1, tipologia 101 *“Imposte, tasse e proventi assimilati”*, la svalutazione di residui attivi per 6.281,00 euro relativi ad entrate non accertate per cassa, mentre i restanti residui attivi della tipologia in esame, di importo pari a 146.007,66 euro, sono stati ritenuti dall'Ente non rientranti nella svalutazione in questione.

Al riguardo, in sede istruttoria, si è chiesto di motivare la sopra menzionata riduzione del FCDE nonché di fornire l'attestazione, da parte dell'Organo di revisione, della correttezza dell'avvenuto accertamento per cassa, sulla base del principio contabile 3.7, dei residui che non sono stati oggetto di svalutazione.

L'Ente, con riferimento alla riduzione del FCDE, non ha fornito riscontro.

È stata, invece, comunicata l'attestazione, da parte dell'Organo di revisione, della natura di entrate che possono essere accertate per cassa, sulla base del principio contabile 3.7, per l'importo pari a euro 146.007,66 (residui attivi del titolo 1, tipologia 101 *“Imposte, tasse e proventi assimilati”*). Con riferimento all'importo di euro 6.281,00 (entrate non accertate per cassa) l'Ente ha precisato che è da riferire ad avvisi di accertamento imposte IMU e TASI, definitivi al 31/12/2019 e incassati nei primi mesi dell'anno 2020. Per tale motivo, e in via prudenziale, sono stati considerati nel calcolo dell'accantonamento al FCDE, effettuato a rendiconto con il metodo di calcolo “C”, per un ammontare pari a euro 2.582,12.

In sede istruttoria, sempre con riferimento agli accantonamenti al FCDE, si è rilevato che

per il titolo 3, essi sono stati calcolati unicamente per la voce *“Fitti attivi e canoni patrimoniali”*, risultando esclusi i proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada pari, al 31/12/2019, a 111.333,33 euro (di cui 51.333,33 euro di nuova formazione e 60.000,00 euro derivanti da esercizi precedenti), a causa del ritardo nella rendicontazione da parte del Comune capofila della gestione associata del servizio di polizia locale.

Al riguardo, nella nota istruttoria trasmessa all’Ente, è stato richiamato il principio contabile di cui al par. 3.3 dell’all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 che, nel caso di entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale, prevede che siano oggetto di svalutazione, se di dubbia e difficile esazione, da parte dell’ente beneficiario, che effettuerà i necessari accantonamenti nel proprio fondo crediti di dubbia esigibilità.

In merito, l’Ente ha risposto che, a causa dei ritardi nella rendicontazione del Comune di Polesella, capofila della convenzione di polizia locale associata attiva dall’agosto del 2015, l’accertamento delle entrate è avvenuto sulla base dell’andamento degli incassi della convenzione precedenti al 2015 (ciò in quanto, come specificato dall’Ente, la convenzione, con altri enti, è in essere dal 2005), mentre *“Per quanto concerne l’anno 2019, si evidenzia che una parziale rendicontazione è pervenuta nel mese di novembre 2020, ben oltre il termine di chiusura del rendiconto 2019”*. Infine, l’Ente ha informato che proprio *“la difficoltà di una corretta gestione contabile dei proventi delle sanzioni al codice della strada”* ha indotto l’Amministrazione ad esercitare il diritto di recesso dalla convenzione, con decorrenza 1° luglio 2021.

L’Ente, infine, ha inteso precisare che *“la gestione degli accertamenti è sempre stata prudentziale e non ha mai portato a squilibri nella gestione dei residui”*.

La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato, raccomanda il rispetto dei richiamati principi contabili concernenti gli accantonamenti e gli utilizzi del FCDE.

3.3 Residui passivi

Sulla base del questionario e degli schemi di rendiconto 2019 presenti nella banca dati BDAP, pur in assenza di criticità in merito alla tempestività dei pagamenti, si rileva un forte accumulo dei residui passivi del titolo 1, passati da 302.059,74 euro all’1/1/2019 a 385.422,37 euro al 31/12/2019, di cui di nuova formazione per 308.655,26 euro.

L’Ente ha fornito chiarimenti in merito, indicando i residui di importo rilevante, in particolare relativi alle spese della convenzione di polizia locale per euro 100.000 (presunti), le cui rendicontazioni, come già visto nel punto precedente, sono trasmesse tardivamente dal Comune capofila, e al servizio asporto rifiuti dei mesi di ottobre, novembre, dicembre e conguaglio 2019, le cui fatture per euro 42.062,79 sono pervenute verso la fine dell’anno e pagate nel mese di gennaio 2020, nei termini di scadenza. Un altro fattore della formazione di residui attivi del titolo 1 è indicato nella circostanza che alcuni fornitori emettono le fatture negli ultimi giorni dell’anno.

La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato, raccomanda l’adozione di tutte le misure necessarie ad evitare l’accumulo di residui passivi e a conseguire un efficiente

smaltimento dei residui pregressi.

3.4 Parte accantonata del risultato di amministrazione

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2019, si è rilevata un'incoerenza nei dati relativi all'utilizzo in parte capitale della quota accantonata per 10.500,00 euro, non riportata nell'allegato a1) "Elenco risorse accantonate" presente in BDAP, in particolare la colonna (b) del prospetto "*Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019*" non è stata valorizzata.

Alla richiesta di chiarimenti, nel precisare che la somma in questione riguarda lo svincolo di una parte della quota di FCDE, effettuato, a seguito dell'analisi dell'andamento degli incassi, con una variazione di bilancio nel mese di settembre 2019, ha riconosciuto l'errore di compilazione rilevato nell'allegato a1), aggiungendo che "*la spesa di investimento programmata con quella variazione, non è stata eseguita e la relativa somma non è stata impegnata entro il 31 dicembre*".

La Sezione prende atto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul rendiconto 2019 e sul bilancio di previsione 2019/2021 del Comune di Villamarzana (RO):

1. riscontra una bassa capacità di riscossione delle entrate del titolo 1 e dei residui derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria; raccomanda il potenziamento delle azioni di recupero dell'evasione tributaria e il miglioramento della capacità di riscossione delle imposte comunali che influiscono in misura significativa sul bilancio dell'Ente;
2. rileva la diminuzione del FCDE nonché mancati accantonamenti per i proventi derivanti da sanzioni per violazione del Codice della strada; raccomanda il rispetto dei principi contabili concernenti gli accantonamenti e gli utilizzi del FCDE;
3. rileva un forte accumulo dei residui passivi del titolo 1; raccomanda l'adozione di tutte le misure necessarie ad evitare l'accumulo di residui passivi e conseguire un efficiente smaltimento dei residui pregressi.
4. rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Villamarzana (RO).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2022.

Il Magistrato Relatore

f.to digitalmente Paola Cecconi

Il Presidente f.f.

f.to digitalmente Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 03 novembre 2022

Il Direttore di Segreteria

Letizia Rossini